

n. 3 • 2015

Sommario

- Editoriale
Riflessioni sull'anno che verrà
di Bernardino Primiani 1
- Redazionale
Riparte il penoso balletto sugli incentivi
di Gianfilippo Lo Mastro 3
- Dalle Regioni
Note a margine del convegno Unitel del 4 giugno 2015 sulla l.r. Lombardia n. 31 del 2014 a cura della Sezione Unitel di Brescia 5
- Dottrina
Direttiva 2014/24/ Ue: complessità e professionalità della funzione di committenza
di Stefano Cassamagnaghi.. 9
- Vita associativa ed eventi
a cura della Redazione... 13



Direttore responsabile
Cesare Romano
Responsabile di Redazione
Gianfilippo Lo Mastro
Sede legale
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna
Recapito postale
Segreteria Unitel
Via G. Garibaldi, 57
86100 Campobasso (CB)
Tel./Fax 0874/493958 info@unitel.it
Stampa:
Maggioli s.p.a. - Stabilimento
di Santarcangelo di Romagna (RN)

Publicazione registrata al Tribunale di Rimini al n. 25/90 Registro Stampa Periodici
Il Nuovo Giornale dell'UNITEL viene spedito gratuitamente a tutti i Soci. Chiunque può abbonarsi provvedendo ad un versamento di 50 € sul CC postale n. 76149004 intestato a UNITEL - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con la causale: abbonamento a "il Nuovo Giornale dell'UNITEL" anno 2014. Per informazioni rivolgersi alla sede del Giornale

Editoriale

di Bernardino Primiani (*)

Riflessioni sull'anno che verrà

Tra gli eventi caratterizzanti del 2016, risulta a tutti chiaro che la presidenza degli Stati Uniti e... quella dell'Unitel sono accomunate dal passaggio elettorale per la scadenza del quadriennio. La similitudine è naturalmente impropria, in quanto il collega Barack non potrà in alcun modo riproporre una propria squadra dopo due elezioni, e pertanto può affrontare senza affanni i mesi che seguono! Per chi Vi scrive ricorre l'onere di portare a termine ogni programma sino all'ultimo giorno di mandato, qualora si voglia creare la condizione per ulteriori periodi di governo! Mettendo da parte l'umorismo: è a tutti evidente che, pur nel nostro piccolo universo, sia naturale a tre quarti di mandato riassumere sinteticamente cosa si sia proposto ai soci in tre anni e quali sfide ci aspettino per il 2016. Come ricordavamo tempo addietro possiamo, testualmente, vantarci di essere riusciti anche in questi anni, pur con penuria di risorse economiche rispetto al passato, a favorire la crescita professionale dei colleghi, ad accrescere nei Soci la autostima rispetto alla funzione che sono chiamati a svolgere a servizio delle comuni-

tà locali ed ai cittadini, a penetrare nella società civile presso Istituzioni politiche, tecniche e culturali, e libero-professionali. È altresì interessante constatare come abbiamo acquisito appeal verso gli sponsor, che coprono di fatto integralmente ogni nostro evento, rispetto al quadriennio precedente nel quale, di fatto, godevamo di una unica fonte di approvvigionamento economico, per la famosa convenzione con la Fiera di Rimini. Se come intuiva Darwin, la necessità sviluppa l'evoluzione, possiamo ben considerare questa nuova "competenza" come una importante conquista, che ci ha portato a poter gestire una finestra espositiva autonoma al Made EXPO, quattro congressi nazionali con centinaia di presenze, una miriade di convegni di livello nazionale e regionale, pubblicazioni scientifiche e libro bianco, gli adempimenti convenzionali con le Università con le quali collaboriamo. L'impegno per il fine anno ed il 2016 ritengo debba focalizzarsi, in ossequio al nostro programma di governo, sulla ultimazione di 4 ulteriori azioni, due di tipo operativo, due strutturali. Per il primo gruppo stiamo elaborando, con il supporto di esperti in scienze della formazione, giuristi e psicologi del lavoro, ipotesi di modelli di organizzazione e

(*) Architetto, Presidente Nazionale Unitel.

Editoriale



Il presidente nazionale Unitel, Bernardino Primiani

gestione delle risorse materiali ed umane, da sottoporre ai ns. referenti istituzionali e tarate sulla specificità del nostro lavoro, nonché azioni, di intesa con le Istituzioni amiche, mediante il coinvolgimento di amministratori e cittadini, per iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla specificità del nostro lavoro, il tutto alla luce di nuove frontiere in vista dell'emanando regolamento sui contratti e della riforma della p.a.

Dal punto di vista strutturale chiuderemo il laborioso lavoro di riforma dello Statuto, per adeguarlo alle sfide del futuro e, soprattutto, lo coordineremo con le improrogabili attività di servizio con risvolti economici che la contemporaneità ci richiede per sopravvivere. Tutto quanto vi prefiguro sarà dettagliatamente riportato nell'editoriale di fine anno, nel prossimo numero, ma, sull'onda dell'entusiasmo per il bellissimo congresso di Cosenza, mi sembrava giusto parteciparvi queste riflessioni in vista di mesi di grande impegno.

RIPARTE IL PENOSO BALLETTTO SUGLI INCENTIVI

dell'arch. Gianfilippo Lo Mastro – *Consigliere Nazionale Unitel*

Con l'approvazione dell'emendamento al d.d.l. n. 3194, la Commissione Lavori pubblici della Camera, con stanca ritualità, interviene per la quinta volta sulla norma che, evidentemente, rappresenta il *core business* delle ultime tre legislature: la progettazione interna alla p.a. e la relativa incentivazione al 2% lordo del valore del progetto, come previsto dal d.lgs. 163/2006 e prima ancora dalla Legge Merloni. Questo il dispositivo dell'atto: *Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: "al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzioni lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, con esclusione di applicazione degli incentivi alla progettazione."*

Unitel, negli anni passati, con le sole armi della ragionevolezza, a dispetto della potenza di fuoco di *lobby* ben organizzate, ha portato avanti una battaglia civica, costruita con fermezza non corporativa e con la serenità propria della forza che si alimenta con la convinzione.

La nostra paziente opera di informazione e verità ha contribuito per quattro volte a fare capire al legislatore l'insensatezza di quanto si proponesse. Sin dal 2008 Soci e dirigenti di Unitel hanno rappresentato alla comunità politica, tecnica ed ai cittadini delle nostre realtà locali, che la norma contribuiva ad innescare una pericolosa azione di progressivo depauperamento del potenziale di crescita e professionalizzazione del personale tecnico delle amministrazioni.

L'introduzione dell'incentivo, sin dal 1994, ha contribuito, per quel che più interessa alla Collettività, a responsabilizzare, coinvolgere e fare crescere in professionalità e sapere tantissimi colleghi, attraverso l'impegno che comporta la gestione di processi complessi quali un progetto esecutivo ed il *management* dell'opera pubblica, e non li ha certo arricchiti, come non preclude alcun

mercato ai liberi professionisti. In questi giorni si statuisce, eliminiamo l'ipocrisia, che i professionisti del pubblico sono incapaci a progettare e potranno, se del caso, essere incentivati solo per attività di gestione e controllo.

Transeat, certo impostazione molto interessante, scientificamente, in quanto si stabilisce che non importa sapere come si faccia una cosa, ma parimenti si hanno le competenze per gestirla...

Tuttavia, a dimostrazione che nel nostro piccolo siamo realisti, sin dal Congresso nazionale del 2013 Unitel, con buon esercizio di praticità, propose di dare un taglio definitivo alla questione, facendo un passo indietro nell'ottica del bene comune, perché siamo tarati per il fare e non per il cavillare. Diceva il nostro presidente Primiani nel suo intervento, testualmente: *"... sentiamo la necessità di confronto con i Colleghi delle professioni liberali sulla complessità del progetto e sulla opportunità che, proprio ai fini della salvaguardia della qualità e del servizio ai Cittadini, forse la nostra professione dovrà giocoforza attestarsi prioritariamente sulle fasce amministrative di controllo e gestione di processi che, vi-*

Redazionale

sta l'imponente mole di adempimenti e responsabilità che comportano, non può essere svolta in parallelo, o part time ritagliando spazi per la progettazione e viceversa."

Una affermazione importante, di due anni in anticipo rispetto al nostro legislatore, un po' eterodiretto, certo anche dolorosa per chi sia formato sul progetto, però, rispetto alla posizione dei colleghi esterni, permeata da principi etici e scevra da mercantilismo.

Con la medesima semplicità, però, vogliamo che i giochi siano chiari, perché quello delle tre carte si fa nei vicoli, non in Parlamento (anche se i colleghi delle Province forse avrebbero qualche osservazione in merito)!

Con la gentile e regale "concessione" si debbono pari-

mente tarare effettive rivisitazioni sui ruoli e sugli adempimenti, con le correlate responsabilità e, soprattutto, rivisitare il ruolo ed il folle affastellamento delle competenze del Responsabile del Procedimento.

Come affermiamo da tempo, appare giunto il momento di creare un albo specifico per queste figure, che rappresentino la garanzia ed il riferimento per tutte le azioni della p.a., e verso le quali si spara troppo allegramente a palle incatenate aumentandone costantemente le responsabilità e gli ambiti disciplinari, senza neppure prevedere una copertura assicurativa come, ad oggi, per i progetti!

La valutazione di creare un ruolo unico, con specifici adempimenti formativi e di studio, vi-

sto che si discute di valorizzazione economica, non deve essere una vuota formulazione di emendamento, perché la effettiva gestione di questo ruolo non può più essere gestita part time, confidando nella buona sorte e nella qualità dei collaboratori, quando si possa scegliere.

Questi i nodi che dovremo sciogliere in un consesso specifico nel prossimo novembre, location probabile Napoli, dove il soggetto sarà: non ci sono ostilità preconcepite o di bandiera al cambiamento, pur se non condiviso, ma vogliamo interfacciarci con lealtà e senza reticenze, perché, se ne facciano una ragione tutti, siamo dipendenti un po' meno eguali degli altri (in meglio...) e ciò non deve essere il nostro peccato originale!

L'incontro Unitel di Napoli 2015: sinossi

L'efficienza e la professionalità nella Pubblica Amministrazione sono una griffe da talk show o materia viva? Dall'osservatorio privilegiato dell'ambito tecnico, nel quale con le nostre responsabilità rispondiamo due volte alla società, come dipendenti e come professionisti con ogni onere ascritto ai privati iscritti agli albi professionali, vogliamo fornire un contributo al dibattito. Discuteremo, con i protagonisti degli universi a noi collegati, del comportamento borderline, se non ipocrita, del legislatore. Da anni lo stesso non lesina di affastellare oneri ed adempimenti, ma tende a sorvolare allegramente quando si tratta di riconoscere dell'impegno, della professionalità e, diciamo, quando debba riconoscere la diversità dei tecnici della p.a. rispetto ai colleghi di altre aree di amministrazione. Il pluriennale, e di nuovo attuale, balletto riguardante l'eliminazione dell'incentivazione per il management edilizio, viene variamente paventato come misura di salvezza della pubbliche finanze od apertura al mercato. Sottende, per noi, l'incapacità della politica di volere riconoscere aree di merito ed operatività che non siano rigidamente inquadrati in liturgie di concertazione collettiva che tende ad appiattire piuttosto che esaltare l'iniziativa e la volontà di fare dei dipendenti. Come sempre Unitel ne discuterà senza corporativismo o rivendicando rendite di posizione, ma con la ferma volontà di ottenere, infine, risposte e chiari indirizzi di responsabilità anche dall'interfaccia politico, perché il dovere ci impone di rispettare le scelte del Parlamento, non di subirle passivamente o con giustificazioni da Tweet-tatura.

NOTE A MARGINE DEL CONVEGNO UNITEL DEL 4 GIUGNO 2015 SULLA L.R. LOMBARDIA N. 31 DEL 2014

a cura della Sezione Unitel di Brescia

Il 2 dicembre 2014 è entrata in vigore la l.r. n. 31/2014: *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*.

È una legge programmatica che produrrà i suoi effetti nei piani territoriali di coordinamento provinciali e sui piani del governo del territorio dei comuni.

La finalità della legge regionale 31/2014 è quella di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero.

L'enunciazione è contenuta nell'art. 1, comma 3.

È a questo scopo che la legge detta puntuali disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate e dismesse, sotto utilizzate, da riqualificare e rigenerare (art. 1, comma 1).

Le metodologie per raggiungere lo scopo passano attraverso strumenti coordinati tra loro, quali:

- i criteri di misurazione,
- le modalità di pianificazione,
- le misure di incentivazione,
- il regime transitorio.

Il primo consiste nella fissazione nel Piano territoriale Regionale (PTR) delle modalità di determinazione e quantificazione dei criteri ("indici") necessari per misurare il consumo di suolo, l'adeguamento degli strumenti di pianificazione di area vasta (PTCP e città metropolitane) a quanto determinato dal PTR e, quindi, il successivo allineamento delle previsioni urbanistiche delle amministrazioni locali (PGT) (art. 5, commi 1 e 3).

Il secondo nella messa a regime dell'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, attraverso modifiche puntuali della l.r. 12/2005 in tema di pianificazione e monitoraggio (art. 3).

Il terzo in misura di incentivazione, per le amministrazioni come per i privati (art. 4).

Il quarto in misura transitoria per le amministrazioni locali consistenti:

- in un regime moratorio per le varianti ai PGT (art. 5, commi 4 e 5).
- Nell'accelerazione dell'approvazione dei piani attuati-

vi connessi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 5, commi 6 e 9).

- Nella maggiorazione del costo di costruzione, valevole fino all'adeguamento dei PGT (art. 5, comma 10).

Una prima precisazione riguarda l'art. 2, comma 3, terzo periodo, in base al quale trova applicazione immediata il divieto di disporre nei PGT, già a partire dal 2014, nuove previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo, quali gli ambiti di trasformazione, sino a che non siano state del tutto attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014.

La l.r. 31/2014 non contiene un divieto assoluto di consumo di nuovo suolo.

Contiene invece un insieme di disposizioni volte a far sì che la pianificazione territoriale, a partire da quella di scala regionale per giungere sino a quella locale, sia volta a consentire nuovo consumo di suolo solo allorché sia completata la rigenerazione dell'esistente (art. 2, comma 3), nell'ottica di giungere entro il 2015 ad una occupazione netta di terreno pari a zero (art. 1, comma 4).

Dalle Regioni

Se, quindi, il consumo di nuovo suolo è possibile solo a queste condizioni, è necessario definire cosa si debba intendere per “superficie agricola”, il “suolo” e suo “consumo”.

Art. 2 – Definizioni di consumo di suolo e rigenerazione urbana

Tra le definizioni che i comuni dovranno garantire nell’adeguamento dei PGT, quelle più significative contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell’art. 1, ed in particolare:

- superficie agricola: è la superficie che viene classificata dagli strumenti urbanistici,
- superficie urbanizzata e urbanizzabile: è la superficie edificabile (*ex zone B*),
- consumo del suolo,
- bilancio ecologico del suolo.

Relativamente al consumo di suolo (lettera *c)*, è necessario distinguere, a sua volta:

- cos’è: la trasformazione di zone agricole in zone edificabili (immediatamente operativa),
- come si calcola: rapporto tra due elementi che stabiliscono le modalità di calcolo di aree, con variabili indipendenti, ma estranee alla destinazione agricola, quali:

1. le aree di trasformazione
2. le aree trasformabili.

Il bilancio ecologico del suolo (lettera *d)*) e la compensazione tra le zone agricole che diventano urbanizzabili e una zona (di pari superficie) urbanizzabile che diventa agricola. Il comune può trasformare le aree, tra l’una o l’altra, senza consumo di suolo; può togliere Ambiti di Trasformazione non “partiti”;

può fare “tutto” quanto non incide sul consumo di suolo, con capacità edificatoria.

Precisato che, a mente dell’art. 1, comma 1, lett. *a)*, per “superficie agricola” si intendono i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro silvo pastorali, la lettura piana di queste norme ci dice che:

- il suolo interessato ai fini di impedirne il consumo è solo quello azionato come agricolo,
- la trasformazione rilevante ai fini della l.r. 31 e la modifica della sua destinazione in una non connessa con l’attività agro silvo-pastorale. Non rilevano le modifiche operate per consentire la realizzazione di parchi urbani territoriali, mentre sono incluse quelle connesse alla realizzazione di infrastrutture sovra comunali (lettera *c)*,
- il divieto di consumo di suolo (agricolo) non opera confermando le destinazioni (agricole) esistenti ma attraverso un bilanciamento tra superfici agricole interessate da “nuovi” ambiti di trasformazione e superfici urbanizzate e urbanizzabili che vengono ricondotte a superficie agricola.

Se il saldo delle trasformazioni è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero (lettera *d)*, secondo capoverso). Il che a significare che ai fini del calcolo del suolo consumato o da consumare:

- trasformazioni di suolo agricolo in ambiti di trasformazione sono possibili purché in misura inferiore alla riconversione di suolo urbanizzato a suolo agricolo,

- trasformazioni di suolo agricolo in ambiti di tutela ecologica o boschiva non rilevano, in quanto la diminuzione non è operata a favore di ambiti di trasformazione,

- trasformazioni ai fini edificatori di aree con destinazione boschiva non rilevano, in quanto non interessano superfici agricole.

Le disposizioni di sistema per i PGT in materia di consumo di (nuovo) suolo

La nozione di consumo di suolo così delineata va contemplata con la disposizione di sistema contenuta nell’art. 2, comma 3, secondo cui gli strumenti comunali di governo del territorio:

- prevedono (nuovo) consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l’insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l’utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell’ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali,
- non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti al 2 dicembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 31/2014.

Linee di indirizzo della pianificazione comunale in tema di consumo di suolo

La legge lombarda in tema di consumo di suolo disegna un

Dalle Regioni

sistema in cui, al netto delle misure di incentivazione e della moratoria, il futuro della pianificazione locale sarà retto da due azioni:

1) fino all'esaurimento delle previsioni vigenti: nessun consumo di nuovo suolo.

2) Nella programmazione futura, è ammesso nuovo consumo di suolo solo:

a) quanto non sia possibile intervenire sul tessuto esistente (art. 2, comma 3, l.r. 31/2014)

b) Vi sia effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo o produttivo secondo le indicazioni e la scala del Piano Territoriale Regionale (art. 19, comma 2, lettera b-bis, n. 2, l.r. n. 12/2005).

c) All'interno dei criteri, indirizzi e linee tecniche disegnati dal Piano Territoriale Regionale (art. 2, comma 2, l.r. 31/2014) e fatti propri dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (art. 5, comma 2, l.r. 31/2014).

Art. 3 – Modifica alla legge regionale n. 12 del 2005

Con l'articolo sono state approvate alcune modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 alle finalità della legge regionale n. 31 del 2014.

Il Documento di Piano quantificherà il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR per definire la soglia comunale di consumo di suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT.

Un'altra funzione del DdP sarà quella di individuare gli ambiti nei quali avviare processi

di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione – anche se questa previsione risulta piuttosto vaga e generica – anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale dentro il tessuto urbano consolidato.

Il PdR, oltre a quanto già previsto, individuerà e quantificherà, tramite la nuova *“Carta del Consumo di suolo”*:

- la superficie agricola, comprese le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei suoli,
- le aree dismesse, da bonificare, quelle degradate, inutilizzate e sottoutilizzate,

- i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana.

Questo elaborato costituirà parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo.

L'approvazione della *“Carta”*, inoltre, costituirà presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia dei servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.

Art. 4 – Misure di incentivazione (ulteriori modifiche alla l.r. 12/2005)

La nuova legge regionale prevede alcune misure di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana o per quelli, più in generale, che vengono realizzati sul patrimonio edilizio esistente.

Le tre norme di incentivazione più concrete sono:

- quella relativa all'inserimento obbligatorio nel PdR della previsione degli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione come per l'ERP,

- quella riguardante lo scomputo dei muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono involucro esterno negli interventi di riqualificazione e di sostituzione edilizia a fronte di un miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto ristrutturato o ricostruito,

- quella che innalza dal 50 al 60% la riduzione degli oneri di urbanizzazione (rispetto a quelli di nuova costruzione) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione.

Vi sono, poi, altre disposizioni dell'art. 4, che prevedono misure incentivanti, ma, in realtà, sembrano avere solo efficacia teorica poiché piuttosto generiche o lasciate, di fatto, alla scelta discrezionale dell'amministrazione comunale.

Art- 5 – Norme transitorie

La legge regionale, infine, contiene le disposizioni relative alla c.d. norma transitoria, la quale prevede e stabilisce una serie di scadenze:

- per la regione: modifica al PTR entro il 2 dicembre 2015,

- per le province: dodici mesi dall'adeguamento del PTR e cioè entro il 2 dicembre 2016 (PTCP),

- per i comuni: adeguamento

Dalle Regioni

dei PGT nei termini previsti dal comma 3, ossia successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento del PTCP, i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 2014.

Commi 4 e 5 – PTR – PTCP – PGT (fino all'adeguamento del consumo di suolo agricolo – comma 3) i comuni possono abbassare o ridurre il consumo del suolo agricolo, con possibilità di occupare il suolo agricolo, con adeguamenti mirati anche mediante abbassamento degli indici di edificabilità, che determinino, ovviamente, una riduzione del suolo agricolo.

Nel frattempo il comune può:

- approvare varianti al PGT e PA in variante al PGT, mantenendo le previsioni del DdP vigente (per il PGT adottato prima del 2 dicembre 2014), che non comportano nuovo consumo di suolo (art. 5, comma 4);
- approvare PGT o varianti ai PGT già adottati prima del 2 dicembre 2014, con la procedura prevista dalla l.r. 12/2005, vigente alla stessa data, che non occupano suolo agricolo, rinviando l'adeguamento alla successiva scadenza stabilita. Questa facoltà vale anche per i comuni sottoposti a commissariamento (art. 25-bis, l.r. 12/2005).
- approvazione di PGT o variante al PGT, già adottati prima del 2 dicembre 2014, che

comportino nuovo consumo di suolo, con individuazione di nuove aree di trasformazione, connesse a due eccezioni (o deroghe) previste dall'art. 5, comma 5, ossia:

- per l'ampliamento di attività economiche esistenti (con SUAP);

- per varianti finalizzate all'attivazione di accordi di programma a valenza regionale purché il procedimento sia *in itinere* e che l'approvazione definitiva avvenga entro la stessa data fissata per l'adeguamento stabilito dal precedente comma 3;

- i Documenti di Piano intercorrenti tra il 3 dicembre 2014 ed il termine stabilito per l'adeguamento, mantengono la loro validità per altri dodici mesi.

Comma 6 – Piani attuativi conformi o in variante: entro trenta mesi dal 2 dicembre 2014 può essere presentata la “domanda” di approvazione (da leggere con il comma 9) per i quali non è stata presentata la domanda (es. Area di trasformazione non partita).

In questi casi gli Ambiti di Trasformazione non vengono toccati, salvo che i proprietari vogliono rimetterli in area agricola, cosa fattibile.

Rimane un dato certo e cioè che il comune può togliere gli ambiti di Trasformazione: in questo caso l'atto è legittimo, salvo diversa sentenza del T.A.R. (in conformità alle finalità della legge).

Comma 9 – Se nei trenta mesi il PA non è presentato, il co-

mune, con motivata deliberazione del consiglio comunale, sospende la previsione del PGT, adeguando il PGT alle norme del consumo di suolo.

L'eccezione al divieto al consumo di suolo non riguarda le attività economiche (esistenti) che occupano suolo agricolo, come già precisato a proposito del comma 4.

Dal dibattito sono emerse le seguenti precisazioni:

1) le aree agricole strategiche non sono edificabili, salvo diversa presa di posizione in sede di adeguamento del PTCP.

2) La costruzione di strade non “consumano” suolo agricolo se connesse con l'attività agro silvo pastorale, mentre, a rigor di logica, le strade di tipo locale, lo consumano se il rapporto tra le aree di trasformazione e le aree trasformabili determinano una riduzione delle superfici agricole.

3) L'amministrazione comunale può togliere uno o più ambiti di trasformazione piccoli, che sottraggono suolo agricolo, e prevederne uno o più di nuovi all'interno del Piano delle Regole, purché la differenza sia comunque negativa.

N.B. la Regione Lombardia ha pubblicato dei chiarimenti interpretativi e applicativi relativamente ad alcune disposizioni della l.r. 31/2014, con particolare attenzione ai profili più urgenti della disciplina della fase transitoria, dettata all'art. 5, con la circolare 24 marzo 2015.

DIRETTIVA 2014/24/UE: COMPLESSITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLA FUNZIONE DI COMMITTENZA

dell'avv. Stefano Cassamagnaghi

La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari illustra un nuovo quadro normativo degli appalti pubblici contraddistinto da due aspetti fondamentali e strettamente connessi tra loro: la professionalizzazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la complessità delle procedure di gara.

Al riguardo, il Parere del Comitato Economico e Sociale europeo in merito al “Libro verde sulla modernizzazione della Politica dell’UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti” (pubblicato nella GUUE C318 del 29 ottobre 2011) che ha preceduto la redazione delle Direttive comunitarie, ha individuato nella “professionalizzazione” uno dei principi guida della nuova normativa in materia di appalti pubblici avvertendo che “il settore degli appalti pubblici ha bisogno di una “rivoluzione culturale”: l’aggiudicazione degli appalti non è un puro e semplice lavoro impiegatizio, ma deve coinvolgere – a seconda del tipo di appalto – tutti i livelli e i dipartimenti dirigenziali, come infatti avviene in molte imprese commercia-

li. Il successo può essere garantito solo se l’amministrazione pubblica si impegna, a partire dalla dirigenza fino all’ultimo impiegato, ad applicare pratiche moderne in materia di appalti [omissis]” ed inoltre che “È necessario promuovere la professionalizzazione della funzione di aggiudicazione degli appalti nel settore pubblico tramite lo sviluppo di competenze interne [omissis] rafforzando così il ruolo e il profilo di questo tipo di mansioni [omissis]”.

Ebbene, la necessità che gli appalti pubblici siano gestiti da personale competente e specializzato delle pubbliche amministrazioni è imminente nel testo della Direttiva 2014/24/UE.

In tal senso depone, infatti, il nuovo criterio di aggiudicazione dell’“Offerta economicamente più vantaggiosa” – previsto dall’articolo 67 della Direttiva 2014/24/UE – chiamato anche “miglior rapporto qualità/prezzo”, c.d. “best price – quality ratio” (o anche c.d. criterio “MEAT”). Tale criterio si basa sul prezzo o sul costo utilizzando “un approccio costo-efficace, quale il costo del ciclo di vita conforme-

mente all’art.68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione” (art. 67, par. 2).

Secondo le indicazioni del cennato articolo 67, le amministrazioni aggiudicatrici saranno chiamate a valutare il miglior rapporto qualità-prezzo sulla base di criteri qualitativi che dovranno comprendere aspetti ambientali e/o sociali collegati all’oggetto dell’appalto. In particolare, i criteri potranno includere (a) la qualità compreso il merito tecnico, estetico e caratteristiche funzionali, caratteristiche ambientali e innovative, di commercio e relative condizioni; addirittura è possibile aggiudicare i contratti pubblici solo in base alla qualità, ovvero stabilendo un prezzo fisso e svolgendo la gara sull’elemento qualitativo (art. 67, par. 2); (b) l’organizzazione, la qualificazione e l’esperienza dello staff destinato all’esecuzione del contratto, nel caso in cui la qualità dello staff possa incidere sulla esecuzione del contratto; (c) il servizio post vendita e l’as-

Dottrina

sistenza tecnica, condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna ed il termine di consegna o di esecuzione.

Il legislatore europeo ha mostrato, dunque, una chiara preferenza per il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso – il considerando 89 parla di “concetto prioritario” – lasciando agli Stati Membri la possibilità, in sede di recepimento, di impedire il ricorso soltanto al prezzo o al costo o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di tipi di appalto.

Ebbene, la Direttiva 2014 per i settori ordinari ha anche precisato che – nella determinazione del nuovo criterio di aggiudicazione – nell’elemento prezzo non deve rientrare unicamente il concetto tradizionale di remunerazione e/o corrispettivo, ma il concetto di costo quale “costo del ciclo di vita” così come specificato dall’art. 68.

Il costo del ciclo di vita presuppone, infatti, che il costo del bene comprenda tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro quali, ad esempio:

(i) i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, e cioè i costi relativi all’acquisizione, i costi connessi all’utilizzo (es. costi relativi al consumo di energia e altre risorse), i costi di manutenzione e i costi di raccolta e di riciclaggio;

(ii) i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodot-

ti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, comprendendo tali costi anche quelli imputabili alle esternalità, quali, ad esempio, l’inquinamento.

Spetterà, pertanto, all’Amministrazione stabilire negli atti di gara ed in modo puntuale il metodo valutativo che intende seguire nel determinare il costo del ciclo di vita. Sul punto, è bene sottolineare che l’articolo 68 stabilisce che l’Unione potrà rendere obbligatoria l’applicazione di determinati metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita mediante atti legislativi. Si auspica, al riguardo, che anche a livello nazionale siano individuati fin da subito, nei diversi settori, modelli appropriati per la valutazione del costo del ciclo di vita al fine di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici standard adeguati ed univoci da utilizzare nelle procedure di gara.

Alla luce di quanto rappresentato, è evidente, quindi, che il nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede particolare attenzione sia da parte del legislatore – che dovrà individuare, in sede di recepimento, dei modelli appropriati per l’aggiudicazione – sia da parte della amministrazione che dovrà preoccuparsi, in sede di indizione delle procedure di gara, di elaborare atti di gara che contengano in modo puntuale l’individuazione dei criteri e dei sub-criteri.

Dunque, il fatto che il nuovo criterio di aggiudicazione

dell’offerta economicamente più vantaggiosa richieda una elaborazione dei parametri di valutazione particolarmente complessi inevitabilmente comporterà la necessità di promuovere la professionalizzazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La complessità si rinviene, inoltre, anche in altre due procedure introdotte *ex novo* dalla Direttiva e cioè nella (i) procedura competitiva con negoziazione e nel (ii) partenariato per l’innovazione.

In particolare, la procedura competitiva con negoziazione ha la natura di una procedura ristretta e prevede che ogni amministrazione aggiudicatrice (i) precisi l’oggetto del *procurement* fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare, (ii) specifichi i criteri di aggiudicazione ed (iii) indichi quali elementi stabiliti nella descrizione siano da considerarsi requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. È proprio in base alle informazioni preliminari fornite dalla amministrazione aggiudicatrice che gli invitati presenteranno l’offerta iniziale che potrà anche costituire la base per le successive negoziazioni, differendosi per tal motivo dal vigente dialogo competitivo.

Per quanto riguarda, invece, il partenariato per l’innovazione, il legislatore europeo ha previsto che l’amministrazione possa identificare nei documenti di gara l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi

che non può essere soddisfatta con prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Tali informazioni devono essere sufficientemente precise al fine di consentire agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito delle soluzioni richieste e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. Spetta poi all'Amministrazione stabilire se instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca separate. Il partenariato per l'innovazione punta, quindi, a sviluppare e ad acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi.

Ebbene, le procedure illustrate sembrano accrescere notevolmente il rapporto diretto tra gli operatori economici e l'amministrazione implementando l'utilizzo della partnership pubblico privato.

La medesima linea, peraltro, viene seguita anche dalle disposizioni che prevedono delle forme di "verifiche pre-commerciali" – denominate dall'art. 40 "Consultazioni preliminari di mercato" – utilizzate dalle stazioni appaltanti sia per la preparazione dei documenti di gara utilizzando, a tal proposito, i consigli e le indicazioni degli operatori, sia per informare questi ultimi del proprio programma.

È evidente, quindi, che sia i nuovi criteri di aggiudicazione, sia l'introduzione delle nuove procedure negoziate – seppur previsti per il miglioramento del settore degli appalti pubblici – postulano una elevata professionalità e una com-

petenza specifica dei soggetti aggiudicatori.

La competenza dei soggetti aggiudicatori è richiesta anche al fine di fronteggiare ad un'altra importante innovazione degli appalti pubblici nel panorama europeo, ossia il rafforzamento del sistema centralizzato degli acquisti.

Al riguardo, la Direttiva 24/2014/UE ne ha ampliato l'operatività prevedendo accanto ai modelli classici di centralizzazione – in cui le centrali o agiscono come grossisti procedendo all'acquisto e alla vendita o agiscono come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici (considerando 69) – le attività di committenza ausiliaria.

Queste ultime – che rappresentano in quest'ambito una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva 2014 settori ordinari – consistono in attività di supporto alle attività di committenza nelle forme o di (i) infrastrutture tecniche che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi o di (ii) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto o di (iii) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

Come noto, infatti, l'uso delle tecniche di centralizzazione

degli acquisti – rese obbligatorie in Italia negli ultimi anni con il d.l. n. 95/2012 (c.d. Decreto *Spending Review-bis*), convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012 n. 135 e con il d.l. n. 66/2014 (c.d. Decreto competitività), convertito con modificazioni in l. 23 giugno 2014 n. 89 – nasce dal presupposto che l'accorpamento dal lato della domanda possa garantire economie di scala e risparmi utili sulla spesa corrente.

Tuttavia, è evidente – anche alla luce delle recenti vicende di cronaca (vedi il caso "EXPO 2015" ed il caso "MOSE") – che l'aggregazione delle committenze presenta dei profili di manifesta criticità.

Per preservare la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato delle piccole e medie imprese ed al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere di acquisto, il fenomeno della centralizzazione deve essere attentamente monitorato.

In tal senso, la Direttiva 2014/24/UE, per un verso, implementa la centralizzazione degli acquisti prevedendo al considerando 59, primo e secondo capoverso, che "Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di nume-

Dottrina

ro di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo”; per altro verso, al terzo capoverso dispone che “Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”.

Inoltre, risulta di estrema rilevanza che la stessa Direttiva – al considerando 71 – imponga che “Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo esclu-

dere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un’amministrazione aggiudicatrice e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell’appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi”.

All’interno della Direttiva permane, dunque, la doppia possibilità – centrali di committenza e appalti congiunti occasionali – riflessa nell’articola-

to normativo, in quanto, dopo l’art. 37 dedicato alle prime, l’art. 38 stabilisce che: “Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici”. Pertanto, tale doppia possibilità potrebbe limitare la fortissima spinta del sistema italiano alla centralizzazione degli acquisti.

In definitiva, non vi è dubbio che il nuovo impianto normativo degli appalti pubblici produrrà effettivamente i benefici auspicati dal legislatore europeo solo se, all’interno degli Stati Membri ed, in particolare, in Italia, il recepimento sarà accompagnato da una maggiore attenzione alla funzione di committenza.

Vita associativa ed eventi

APPUNTAMENTI, CONVEGNI E NOVITÀ

Si riportano, fra le varie iniziative, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel, permettendo che omissioni derivano unicamente da mancanza di spazio. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito, le novità riguardanti l'Unione possono essere immediatamente conosciute da tutti i Soci ed i Colleghi.

Luglio

PREPARIAMO IL PREMIO PRAXIS®!

Procedono a Roma le riunioni organizzative tra Unitel e Scais per la definizione finale del bando della prima edizione del Premio Praxis®, concorso di architettura rivolto alle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa si rivolge alla valutazione delle buone pratiche della committenza, senza la quale non è possibile potere portare avanti interventi di valore. Sulla scorta delle esperienze del nord Europa, dove la prassi di premiare i committenti è da tempo consolidata, e di quanto, per il vero, porta-

to avanti dagli amici di Assoarchitetti, anche le nostre associazioni intendono valorizzare questo importante aspetto del processo costruttivo, ma con la particolarità di valutare unicamente quel che avviene nel settore pubblico. Per la prima edizione, anche per la concomitanza della candidatura olimpica della Capitale, verranno giudicate realizzazioni afferenti l'impiantistica sportiva, secondo categorie di partecipazione divise in categorie per grandezza territoriale delle varie amministrazioni, locali e nazionali. È al vaglio anche la definizione di sezioni che premiano le committenze che abbiano incaricato team di pro-

gettazioni composte da tecnici interni alle amministrazioni, miste, quelle con capigruppo al femminile ed infine under 35. I premi consisteranno nella posa di targhe celebrative sui manufatti selezionati oltre che in attestazioni ai progettisti, ed è allo studio una pubblicazione monografica dei contributi ricevuti ed una mostra itinerante. La conferenza di presentazione del Premio si prevede abbia luogo presso il Salone di Onore del Coni al Foro Italico, mentre la cerimonia di premiazione sarà verosimilmente tenuta al Maxxi, attesa la preventiva ed entusiastica adesione della presidente Melandri. Vi terremo informati degli ulteriori avanzamenti del lavoro e vi mostriamo in anteprima lo studio del logo del Praxis®, eseguito su ns. bozzetto dallo studio di Lucia Falconi, che non vi commentiamo perché ci si augura che comunichi da sé le suggestioni che hanno presieduto alla sua realizzazione.



Il logo del Premio di architettura dedicato alla committenza pubblica

Agosto

ANCORA INSIEME AL POLITECNICO!

Rinnovata sino al 15 ottobre

Vita associativa ed eventi

2018 la convenzione di collaborazione con il Politecnico di Milano, Sul sito associativo è possibile scaricare il testo dell'accordo e le integrazioni per la novazione. Quello che qui preme sottolineare è la soddisfazione di potere constatare che, a consuntivo, una prestigiosa istituzione tecnica del Paese ha manifestato la volontà di volere ancora collaborare con Unitel! Oltre a lusingarci per la statura dei nostri compagni di cammino, questa conferma deve incentivarci per migliorare ulteriormente la qualità scientifica della collaborazione, con nostre proposte di interesse sia per i Soci che per gli studenti dell'Ateneo meneghino.

Settembre

ADDIO AD UN AMICO

Come molti di Voi avranno appreso dalla lettura del sito dell'Unione, il due del mese è tragicamente mancato Gianfranco Sanò, professionista romano, amico di Unitel e responsabile ingegneri di Assoarchitetti. I soci che nel tempo si sono alternati nel Consiglio, nel Direttivo e che hanno frequentato gli eventi congressuali delle due associazioni hanno certo avuto modo di apprezzarne la simpatia, la disponibilità, la preparazione "multitasking", come si direbbe oggi. Per molti anni Gianfranco ha messo a disposizione il proprio grande studio di Prati per le nostre riunioni associative, spesso terminate

con belle serate conviviali nelle quali, non di rado, Sanò fungeva da vero e proprio mattatore con la sua ampia, ma mai ostentata, cultura. Oltre al vuoto che la sua scomparsa lascia nella famiglia, come avete potuto leggere nel commovente messaggio inviatoci dalla figlia Fiamma, vi è senz'altro un grave turbamento nell'ambiente tecnico della capitale. Ne sia prova la massiva partecipazione di professionisti e tecnici della P.A. alle esequie nella sua avita Vigna Clara, in Roma nord, alle quali è stata ovviamente presente una delegazione di Unitel. In chi vi scrive rimangono i ricordi di anni di comune lavoro di progettazione, il rito primaverile della messa in strada della Mehari color panna, la collezione di coltellini e quella degli isolatori in ceramica, gli accaniti contenziosi sui fumetti di autore, le belle cene con il tuo gruppo Cordon Bleu con tanto di fascia di onore trasversale e... tante, troppe sigarette francesi: temevamo per i Tuoi polmoni, Ti ha portato via qualcosa di più subdolo. Ciao amico mio, ... tre volte *santè*, come dicevi a cena! (G. Lo Mastro)

UNITEL CON SCAIS A FROSINONE

Giovedì 24 settembre si è svolto a Frosinone, presso la Sala Convegni della Cassa Edile in Via Tiburtina n. 6, con il Seminario dal titolo "COSTRUIRE SPORT – Riqualficazione e adeguamento degli Impianti Sportivi". L'evento promosso dall'Ance di Frosinone e organizzato dalla

Scais, è stato organizzato in collaborazione con il Coni Lazio, con l'Istituto per il Credito Sportivo, con l'Unitel, con l'Ance, con gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti di Frosinone e la Fondazione degli Ingegneri di Frosinone. Il Seminario ha inoltre il Patrocinio di Asi Ente di Promozione Sportiva, di Inarsind e dell'Associazione degli Ingegneri Intema di Roma. Partecipano al Seminario come supporto tecnico le Società Aqua Industrial Group, Aqua Active Building e Penetron. Si è avuta la partecipazione di rappresentanti dei Comuni della Provincia di Frosinone e aree limitrofe, di Associazioni professionali di categoria, di Enti e Società Sportive oltre a diversi operatori sportivi. Il presidente della Scais, ing. Dario Bugli, dopo l'introduzione ai lavori e all'illustrazione delle attività del Presidente dell'Ance di Frosinone dott. Domenico Paglia ed ai saluti istituzionali del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Frosinone ing. Ales-



Il penalista avv. Volpe, di Scais-Unitel

Vita associativa ed eventi

sandro Mirabella e del presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Frosinone arch. Bruno Marzilli, ha presentato gli interventi di numerosi e qualificati relatori, tra i quali ricordiamo: il presidente del Coni Lazio, dott. Riccardo Viola; il Direttore Generale del Frosinone Calcio dott. Ernesto Salvini; il Delegato allo Sport dell'Anici, dott.ssa Alessia De Paulis; il Responsabile commerciale e marketing dell'Istituto per il Credito Sportivo, dott. Eduardo Gugliotta. Per Unitel l'arch. Paolo Vecchio ha svolto un interessante intervento riguar-

dante la gestione pubblico-privato degli impianti, dopo la relazione dell'avvocato romano Salvatore Volpe, del Comitato scientifico Scais, nonché consulente dell'Unione.

Con partecipazione, totalmente gratuita, il Seminario ha previsto anche il riconoscimento e il rilascio di n. 4 Crediti Formativi Professionali per tutti gli ingegneri e architetti partecipanti.

A CROTONE SI DISCUTE DI PIANI STRUTTURALI

“Il modello dati in Calabria e la direttiva Inspire: cosa cambia

nella redazione dei piani strutturali secondo la l.r. 35/2012”: questo l'argomento del seminario del 25 del mese, valido per i crediti formativi ed organizzato, oltre che da Unitel Calabria, dagli Ordini Provinciali di Ingegneri ed Architetti e dalla Fondazione Mediterranea e dalla Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria. Preso la sala congressi dell'Hotel Casarossa, l'argomento viene trattato da rappresentanti delle istituzioni organizzatrici, della Commissione europea, della regione Calabria, della Provincia di Cosenza. Alla fine dei lavori il dibattito interattivo.

PER AGGIORNARE LA REDAZIONE RIGUARDO AGLI EVENTI, ED INVIARE I RELATIVI CONSUNTIVI, INDIRIZZARE TELECOPIE O LA POSTA ELETTRONICA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE, FAX: (+39).0874.493958 – PEO: INFO@UNITEL.IT OD ANCHE ALLA REDAZIONE: UNITEL.LAZIO@HOTMAIL.IT, AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE SUL NUOVO GIORNALE DELL'UNITEL.

PER COMUNICARE CON IL PRESIDENTE: *PRESIDENTE@UNITEL.IT*

PER COMUNICARE CON IL SEGRETARIO NAZIONALE: *SEGRETERIA@UNITEL.IT*

PER COMUNICARE CON LA CASA DELL'UNITEL IN CAMPOBASSO: *INFO@UNITEL.IT*

Sede e recapito postale: Via Giuseppe Garibaldi, 57 – Campobasso Cb 86100

PER COMUNICARE CON LE SEZIONI TERRITORIALI:

- abruzzo@unitel.it
- basilicata@unitel.it
- toscana@unitel.it
- salerno@unitel.it
- segreteria.bergamo@unitel.it
- unitelmolise@hotmail.it
- unitel.calabria@gmail.com
- unitel.lazio@hotmail.it

Unitel Nazionale ed Unitel Abruzzo, Puglia e Basilicata sono anche su Facebook: cliccate “mi piace” sulle relative pagine!

